Ministero del lavoro e della previdenza sociale: Sostituzione del commissario liquidatore della Società cooperativa edilizia « Domus », con sede in Roma . . . Pag. 719

Ministero del tesoro: Media dei cambi e dei titoli Pag. 719

CONCORSI ED ESAMI

Ufficio medico provinciale di Chieti: Sostituzione del segretario della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Chieti al 30 novembre 1958 Pag. 720

Ufficio medico provinciale di Perugia: Sostituzione di un componente della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Perugia al 30 novembre 1959... . . . Pag. 720

Ufficio medico provinciale di Salerno: Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Salerno. Pag. 720

Ufficio medico provinciale di Belluno: Graduatoria dei vin-

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 43 DEL 18 FEBBRAIO 1961:

MINISTERO DELLA SANITA ISTITUTO SUPERIORE DI SANITA

Concorsi riservati al personale in servizio nell'Istituto

Concorso per esami a ventidue posti di aiutante tecnico aggiunto in prova (coeff. 180) nel ruolo della carriera esecutiva degli aiutanti tecnici hiologi.

Concorso per esami a dieci posti di aiutante tecnico aggiunto in prova (coeff. 180) nel ruolo della carriera esecutiva degli aiutanti tecnici chimici.

Concorso per esami a ventuno posti di aiutante tecnico aggiunto in prova (coeff. 180) nel ruolo della carriera esecutiva degli aiutanti tecnici in fisica, elettronica, meccanica, disegno e fotografia.

Concorso per esami a quarantatre posti di vice aiutante ın prova (coeff. 157) nel ruolo della carriera esecutiva degli aiutanti.

Concorso per titoli a centosettantacinque posti di agente tecnico in prova (coeff. 159) nel ruolo della carriera ausiliaria dei sorveglianti tecnici.

(553 a 557)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 3 febbraio 1961, n. 4.

Divieto dell'impiego degli estrogeni come fattori di crescita o di neutralizzazione sessuale negli animali le cui carni e prodotti sono destinati all'alimentazione umana.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge

Art. 1.

E' vietata la somministrazione, sotto qualsiasi forma e per qualunque via, di sostanze estrogene, naturali o titolo, della circoscrizione nella quale ha la propria

di sintesi, impiegate come fattori di crescita o di neutralizzazione sessuale negli animali le cui carni, fresche o preparate, sono destinate all'alimentazione dell'uomo.

Art. 2.

E' vietato vendere, detenere per vendere o comunque distribuire per il consumo carni, latte o derivati destinati all'alimentazione dell'uomo, provenienti da animali ai quali siano state somministrate, sotto qualsiasi forma o per qualunque via, sostanze estrogene naturali o di sintesi.

Tale divieto si estende anche al pollame ed agli altri animali da cortile venduti o distribuiti vivi per il con-

Art. R.

L'importazione degli animali trattati con estrogeni per gli scopi di cui all'articolo 1, delle loro carni ed altri loro prodotti è vietata.

I contravventori alle disposizioni dei precedenti articoli sono puniti con l'ammenda da lire 50.000 a lire 1.000.000.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservaria e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi 3 febbraio 1961

GRONCHI

FANFANI - GIARDINA -GONELLA

Visto, il Guardasigilli: Gonella

LEGGE 10 febbraio 1961, n. 5.

Abrogazione della legislazione sulle migrazioni interne e contro l'urbanesimo nonchè disposizioni per agevolare la mobilità territoriale dei lavoratori.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La legge 9 aprile 1931, n. 358, contenente norme per la disciplina e lo sviluppo delle migrazioni interne, e la legge 6 luglio 1939, n. 1092, recante provvedimenti contro l'urbanesimo, sono abrogate.

Art. 2.

L'articolo 8 della legge 29 aprile 1949, n. 264, è modificato come segue:

a Chiunque aspiri ad essere avviato al lavoro alle dipendenze altrui deve iscriversi nelle liste di collocamento presso gli Uffici di cui al Capo II del presente